

Tizio, dirigente amministrativo di un Ente Parco Nazionale pubblico è stato riconosciuto autore dal Giudice della Udienza Preliminare territoriale di un fatto qualificato ai sensi dell'art. 323 cp, per aver rilasciata, nell'esercizio del proprio ufficio ed a favore di una troupe cinematografica presente nell'area parco, ed impegnata nelle riprese di un documentario naturalistico, una autorizzazione all'accesso ed alla effettuazione di riprese, in un'area protetta e soggetta a limiti di utilizzo particolarmente stringenti previsti dalla legge istitutiva del Parco.

Pur riconoscendo integrati i presupposti del fatto di reato, ritenendo tuttavia ricorrere le condizioni per applicare l'art. 131 bis cp, il GUP decideva di escludere la punibilità del funzionario prosciogliendolo ai sensi della norma suddetta. In particolare, in sede di motivazione, il GUP argomenta che il fatto doveva ritenersi di lieve entità avendo il pubblico ufficiale perseguito un interesse pubblico.

Tizio proponeva appello alla Corte di Appello competente avverso la sentenza del GUP, censurando *in primis* la mancanza/insufficienza della prova del requisito specifico inerente l'elemento soggettivo del dolo intenzionale che nell'art. 323 cp esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio al fine di procurare il vantaggio patrimoniale (in capo alla produzione del film documentario) o il danno ingiusto, e, tale certezza, non avrebbe mai potuto essere ricavata, quasi automaticamente, dal rilievo del comportamento non iure osservato dall'agente.

Veniva all'uopo censurato l'apparato motivazionale con specifici argomenti anche concernenti gli inesistenti rapporti di conoscenza e frequentazione tra l'agente ed il soggetto astrattamente beneficiato dal provvedimento autorizzativo incriminato.

L'appellante censurava inoltre la mancata considerazione da parte del primo giudice del concomitante interesse pubblico che avrebbe mosso il dirigente al rilascio della autorizzazione a favore della troupe all'accesso nell'area protetta e consistente nel fine di conseguire, con le riprese, ed il completamento del film, l'irripetibile occasione di diffusa promozione della immagine dell'Ente parco ed del suo particolarissimo ambito paesaggistico.

Discusso il gravame, la Corte di appello, con ordinanza dichiarava con ordinanza la manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 591 in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.

Non pago del giudizio, Tizio conferisce mandato al proprio difensore ad impugnare davanti alla Suprema Corte la decisione del Giudice dell'appello.

Rediga il candidato l'ulteriore atto giudiziario utile alla difesa ed alle ragioni del proprio assistito.

